

REGOLAMENTO FORMAZIONE DOTTORANDI IN MATEMATICA PURA E APPLICATA

1. All'inizio del proprio percorso, il Dottorando propone, o gli viene suggerito dal coordinatore, un "Tutor", ovvero un docente di uno dei dipartimenti cui afferiscono i membri del Collegio, il quale lo accompagnerà nei primi passi all'interno del dottorato, in particolare nella scelta di un percorso formativo che risponda ai seguenti criteri: adeguato completamento della formazione di base e avviamento alla ricerca nell'ambito degli interessi del Dottorando. Il Tutor svolgerà questa funzione fintanto che il Dottorando non abbia individuato uno o più Relatori di tesi o un diverso Tutor. Il Tutor può svolgere anche la funzione di Relatore.
2. Al percorso formativo del Dottorando concorrono insegnamenti o attività di studio secondo le seguenti tipologie:
 - a) Corsi specificamente offerti per il Dottorato in Matematica Pura e Applicata o per la formazione di III livello offerta dagli Atenei Convenzionati o altri Atenei, comprese Università estere.
 - b) Corsi di Laurea Magistrale offerti dagli Atenei Convenzionati.
 - c) Insegnamenti in forma di Reading Course.
 - d) Attività di studio in forma di Working Group, di livello equivalente a quello di un corso di III livello.
 - e) Scuole Estive ed attività simili.Ad ogni insegnamento ed ad ogni attività di studio corrisponde un numero di crediti, definiti, nei casi di corsi di tipo a), b) o c), dal titolare dell'insegnamento; nei casi d) o e) dal responsabile dell'attività o, in sua assenza, dal Tutor. Il Dottorando può seguire corsi o partecipare ad attività delle tipologie sopra elencate in tutti gli anni del suo percorso di studi.
3. Entro i primi otto mesi, in accordo con il proprio Tutor, il Dottorando è tenuto a presentare un piano di studio coerente coi criteri delineati all'articolo 1 e costituito da insegnamenti o attività di studio per almeno 24 crediti. Il piano di studio può essere suscettibile di modifiche proposte dal Dottorando anche dopo i termini stabiliti per la presentazione del piano stesso. L'approvazione dei piani di studio è compito della Commissione Formazione e Ricerca (cfr. articolo 9).
4. Di norma, entro i primi due anni il Dottorando dovrà acquisire 30 crediti: 24 su insegnamenti o attività inserite nel piano di studio, più 6 crediti relativi alla conoscenza della lingua inglese, attestata da certificato o da frequenza di relativo corso. Degli insegnamenti e delle attività che concorrono all'acquisizione dei 24 crediti deve essere chiaramente indicato il numero di crediti. Per tali insegnamenti e attività è richiesto il superamento di una prova finale secondo modalità preliminarmente definite dal docente o dal responsabile dell'attività. Per i corsi di tipo b) si richiede il superamento della prova finale con voto non inferiore a 27/30. Le attività di tipo working group oppure di tipo e) possono concorrere all'acquisizione di non più di 6 crediti.
5. Al termine del primo anno il Dottorando dovrà sostenere un esame per l'ammissione al secondo anno in cui sarà tenuto ad esporre il lavoro svolto (corsi, esami, attività) ed illustrare il progetto di studio e di ricerca per gli anni successivi. L'esame si svolgerà in forma di seminario alla presenza di una commissione di docenti comprendente il Tutor del Dottorando, o un docente indicato dal Tutor, ed almeno uno dei membri della Commissione Formazione e Ricerca. Tale commissione sottoporrà al Collegio le proprie valutazioni e il Collegio delibererà circa il superamento dell'esame di ammissione al secondo anno. Nel caso di esame con esito negativo, il Dottorando verrà ammesso con riserva al secondo anno prorogando fino a un massimo di 6 mesi la verifica costituita dal seminario. In caso di ulteriore fallimento, il Collegio deciderà l'eventuale estromissione del Dottorando dal Dottorato o l'eventuale concessione di ulteriori proroghe, tenuta presente la normativa vigente.
6. Al termine del secondo anno il Dottorando dovrà sostenere un esame per l'ammissione al terzo anno in cui sarà tenuto ad esporre il lavoro svolto, descrivere l'argomento di tesi scelto ed illustrare gli eventuali risultati già ottenuti. Modalità ed iter dell'esame sono analoghi a quanto previsto per quello per l'ammissione al secondo anno.
7. Entro l'estate del terzo anno, il Relatore della tesi dovrà presentare al Collegio una breve relazione sui progressi del lavoro di tesi ed esprimere un parere circa la probabilità di completamento della tesi entro il termine previsto per il conseguimento del titolo. In caso di conferma, la Commissione Formazione e Ricerca invierà la tesi a due esperti (referee) esterni al Collegio, di cui almeno uno residente all'estero, suggeriti dal Relatore o dal Collegio stesso, chiedendo un giudizio scritto sul valore della tesi, in relazione agli scopi del Dottorato in Matematica Pura e Applicata. Il Collegio, su proposta della Commissione Formazione e Ricerca basata sui giudizi dei referee, delibererà circa l'ammissione del Dottorando alla discussione pubblica della tesi o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi, se significative integrazioni o correzioni sono ritenute necessarie. Trascorso tale periodo, si procederà comunque alla discussione pubblica della tesi, corredata da un nuovo parere scritto dei referee, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.
8. La Commissione per la discussione pubblica comprenderà almeno tre componenti, di cui un membro interno e due esterni, nominati dal Collegio, sentita la Commissione Formazione e Ricerca. Al termine delle presentazioni delle tesi

ammesse, la Commissione per la discussione pubblica, con motivato giudizio scritto collegiale, approverà o respingerà la tesi. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

9. La Commissione Formazione e Ricerca è composta da quattro membri del Collegio, due per ciascun dipartimento, che rappresentino adeguatamente le aree della matematica pura e applicata. La commissione viene nominata di comune accordo da Coordinatore e Vice-coordinatore, sentito il parere del Collegio e può essere modificata nel tempo, sulla base di pareri espressi da membri del Collegio.

NORMATIVA VIGENTE

Per completezza si allegano il lemma 6 dell'art. 8 del Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45, concernente il conseguimento del titolo di "Dott.Ric." ovvero "Ph.D." e l'art. 11 dello stesso DM, concernente i dottorati in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione. Il testo del decreto è disponibile presso il sito del MIUR all'indirizzo

<http://attiministeriali.miur.it/anno-2013/febbraio/dm-08022013-%281%29.aspx>

ART. 8

(Modalità di accesso ai corsi di dottorato e di conseguimento del titolo)

[...]

6. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott.Ric." ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del collegio dei docenti. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato, di seguito denominati valutatori. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate. La discussione pubblica si svolge innanzi a una commissione la cui composizione è definita nel regolamento. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

ART. 11

(Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione)

1. Le università possono attivare corsi di dottorato, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 3, in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo.

2. Le università possono altresì attivare corsi di dottorato industriale con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione.

3. Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono, tra l'altro, le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa nonché, relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato.

4. Resta in ogni caso ferma la possibilità, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, di attivare corsi di dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese. I contratti di apprendistato, nonché i posti

attivati sulla base delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2, sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

5. Per i dottorati di cui ai commi 1 e 2, fermo restando quanto previsto dagli articoli da 2 a 5, i regolamenti dei corsi di dottorato possono tra l'altro prevedere una scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione e l'inizio dei corsi nonché modalità organizzative delle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del dottorato.